

Confische

La misura penale può non essere applicata se il reato si estingue

La condanna penale fa scattare obbligatoriamente la conseguenza patrimoniale anche per equivalenza

Pagina a cura di
Federica Polsinelli
Benedetto Santacroce

Nei confronti del reato di contrabbando, la riforma delle dogane si è mostrata inflessibile. L'articolo 94 delle Dnc, ponendosi in sostanziale continuità con il previgente Tuld, prevede che nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Lo strumento mira dunque a colpire in maniera definitiva i beni utilizzati per commettere l'illecito o quelli che ne sono il provento. Tuttavia, quando non è possibile confiscare direttamente i beni, perché non più rintracciabili o disponibili, è prevista la cosiddetta confisca per equivalente. In tali ipotesi, l'autorità giudiziaria può procedere al sequestro di beni di valore corrispondente detenuti dal trasgressore, anche per interposta persona, ampliando così la portata dell'aggressione patrimoniale.

La confisca penale è obbligatoria se l'evasione dei diritti di confine supera la soglia di 10.000 euro o quando, in alternativa, ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d). In presenza di queste condizioni, che fanno ricadere la violazione nell'area del penalmente rilevante, l'applicazione della confisca è automatica.

Un'eccezione a tale automatismo è nell'articolo 112 delle Dnc, che consente all'autore della violazione di estinguere il

reato pagando, oltre al tributo dovuto, una somma compresa tra il 100% e il 200% dei diritti doganali evasi. In tali casi, l'estinzione del reato non preclude l'applicazione della confisca, che quindi non scatta automaticamente ma può comunque essere disposta in via amministrativa. Difatti, la circolare Adm 22/2024 del 28 ottobre ha chiarito che l'istituto previsto dall'articolo 112 «non impedisce» all'ufficio doganale di confiscare i beni eventualmente già sequestrati, lasciando quindi all'amministrazione una valutazione discrezionale.

Un ulteriore chiarimento della circolare riguarda l'estinzione del reato di contrabbando per infedele dichiarazione (articolo 79): si applica la disciplina della confisca amministrativa con le relative esimenti.

Un altro elemento che caratterizza la confisca penale è la mancata previsione del diritto

di riscatto. Difatti, nel silenzio del legislatore e salva l'eccezione di cui sopra, la confisca delle merci utilizzate per il reato di contrabbando tende ad essere irrevocabile, senza possibilità di recupero della merce confiscata. Questa mancanza rischia di penalizzare fortemente gli operatori economici che possono perdere beni fondamentali per il proprio ciclo produttivo o commerciale.

Inoltre, nonostante la confisca penale rappresenti uno strumento di estrema rilevanza nella lotta al contrabbando, il suo approccio punitivo rischia di danneggiare pesantemente le imprese. In alcuni casi, difatti, la confisca penale potrebbe risultare sproporzionata ed eccessivamente gravosa, specialmente quando gli operatori abbiano commesso errori di natura interpretativa a causa di un processo di classificazione che possiede una complessa natura giuridica e merceologica.

La mancata previsione del diritto di riscattare la merce confiscata accentua poi il carattere punitivo della misura. Si pensi, ad esempio, ad un'azienda italiana che importi dalla Svizzera un lotto di integratori alimentari. Al momento della dichiarazione doganale, l'operatore classifica erroneamente il prodotto sotto la voce NC 3004, che identifica i prodotti farmaceutici, anziché sotto la voce NC 2106 che si riferisce a preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. L'errato inserimento del codice comporta una determinazione errata dei dazi doganali e fa scattare l'illecito penale con il suo inevitabile e rigido meccanismo confiscatorio.

In definitiva, sarebbe auspicabile un intervento legislativo per introdurre più flessibilità e meccanismi di correzione, evitando conseguenze sproporzionate per gli operatori. ●

Deroghe entro il e possibile risca

Misura amministrativa
Ma per le infrazioni lievi le penalità più pesanti

Sul versante amministrativo, la misura della confisca (articolo 96, commi da 7 a 12, delle Dnc) non richiede l'intervento di un'autorità giudiziaria ma dell'autorità doganale territorialmente competente, che agisce nell'ambito delle proprie funzioni amministrative. Questa misura rappresenta quindi uno strumento particolarmente rilevante per gestire gli illeciti aventi natura esclusivamente amministrativa, spesso derivanti da errori da parte degli operatori.

Nonostante la confisca amministrativa sia generalmente obbligatoria, sono previste eccezioni per i casi di infedele dichiarazione (articolo 96, comma 9, delle Dnc). Tali deroghe consentono all'ufficio doganale di non applicare la confisca per violazioni di modesta entità (per esempio, diritti di confine inferiori al 3% di quelli dichiarati) o errori formali privi di intenzione fraudolenta (come quelli immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento).

Un altro caso di esclusione della confisca si ha quando l'autorità giudiziaria non ravvisa l'intenzione fraudolenta e, di conseguenza, l'illecito penale viene declassato ad illecito amministrativo (articolo 96, comma 14, delle Dnc).

Questa impostazione genera tuttavia situazioni paradossali: l'evasione di diritti di confine più contenuta (fino a

10.000 euro) viene la confisca obbligatoria la sanzione dal 100% dei diritti di confine oltre per importi su violazione viene commessa per assenza di confisca è espressamente addirittura si assicura la sanzione amministrativa ridotta del 150%. Si tratta di un'asimmetria non prodotta da effetti di

Tuttavia, un aspetto rilevante della confisca amministrativa è dato dalla necessità di richiedere il rimborsamento delle merci confiscate. Difatti, al trasgressore per recuperare i beni sequestrati, deve versare il valore dei diritti dovuti, gli interessi, le sanzioni e le spese per la loro gestione. L'eccezione però è per lo sporto e i beni utilizzati per commettere l'illecito di contrabbando, per i quali è escluso il rimborsamento come è chiarito dall'Adm n. 20/2024.

In conclusione, la confisca amministrativa è un'arma a doppio taglio, i condivisibili obiettivi di deterrenza, anche per la confisca amministrativa non sono senza criticità. Uno dei principali riguardati è la gravità delle sanzioni e la misura del danno. Inoltre, la disparità di trattamento tra violazioni amministrative e violazioni penali "rende il sistema inequivo ed equilibrato" aggiunge la possibilità di scatto che non sono economicamente sostenibili per le imprese. ●